Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0541(COD)

24.6.2026

EMENDAMENTO 206

Progetto di relazione
Karlo Ressler
(PE788.793v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0541 – C10-0176/2025 – 2025/0541(COD))

Emendamento 206
Murielle Laurent

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Allegato
	Ambito di applicazione del sostegno
	1. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione è destinato alle seguenti finalità:
	a) scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne;
	b) studi e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;
	c) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;
	d) attività di sensibilizzazione fra le parti interessate e fra i cittadini in merito allo spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione in questo settore;
	e) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;

f) sostegno operativo per l'attuazione di misure volte a garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen;

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il sostegno dell'Unione è destinato alle seguenti finalità:

a) infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera;

b) attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC, necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera, in linea con eventuali norme elaborate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

c) formazione relativa alla gestione europea integrata delle frontiere, o che contribuisca al suo sviluppo, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi, ivi comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

d) invio congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi conformemente al regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) scambio di buone prassi ed esperienze, studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, e di misure di indirizzamento delle persone vulnerabili

che necessitano di assistenza e delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono chiederla;

f) misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, e misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896;

g) azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

h) identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, raccolta di informazioni (debriefing), comunicazione di informazioni, esami medici e accertamento delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche e indirizzamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne;

i) azioni volte a istituire, mantenere o sviluppare meccanismi di monitoraggio indipendenti conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 ("regolamento sugli accertamenti");

j) azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti

interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;

k) sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;

l) sostegno operativo per l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

3. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione è destinato alle seguenti finalità:

a) infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

b) attrezzature operative e sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

c) formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;

d) scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

e) studi e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;

f) attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;

g) sviluppo di strumenti statistici, di

metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;

h) sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti;

i) sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;

Or. en

Motivazione

Le azioni che saranno finanziate a titolo di questo strumento dovrebbero essere definite nell'interesse della trasparenza e nell'interesse del Parlamento, in qualità di colegislatore. Non dovrebbe essere consentito il finanziamento di attività a "scatola nera" da parte degli Stati membri.